


n. 91660

3

15

OGGETTO: CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA LA COOPERATIVA SOCIALE L'INSIEME E IL COMUNE DI REGGIO EMILIA



Per

TRA

La Cooperativa Sociale L'insieme con sede in Busseto, Strada Samboseto n.70, CF 02456330345, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (Prot.58805 del 19.09.2011), d'ora in poi denominato "soggetto promotore" nella persona del suo legale rappresentante pro tempore dr. Giuliano Cavalli nato a Busseto (PR) il 25.04.1950, residente in Busseto, via Samboseto 70 CF CVL GLN 50D25 B293G,

E

il Comune di Reggio Emilia, partita I.V.A. 00145920351, con sede legale in P.zza Prampolini, 1 Reggio Emilia d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Battistina Giubbani, in qualità di Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, nata a Comano (MS), il 02/09/1965

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18 comma 1 lettera a), della Legge 24 Giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione e orientamento

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 -

il Comune di Reggio Emilia, "soggetto ospitante" si impegna, ad accogliere presso le sue strutture, la Sig.ra Grassi Marcella, frequentante il master in mediazione familiare e scolastica, in tirocinio formativo e di orientamento su proposta della Cooperativa Sociale L'Insieme di Busseto, "soggetto promotore" ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 196 del 1997 e relativo Decreto attuativo n. 142/1998;

Articolo 2 -

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) non costituisce rapporto di lavoro;

Per la sig.ra Grassi Marcella sulla base della presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutori e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per gli infortuni e la responsabilità civile.

Articolo 3 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari

concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;

- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze

in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo pre-avviso.

Articolo 4 - ASSICURAZIONE

La cooperativa ha stipulato adeguata polizza assicurativa n.1/2545/77/155225367 Unipol-sai relativa alla posizione della tirocinante sig.ra Grassi Marcella.

Articolo 5 - SALUTE E SICUREZZA

Il soggetto ospitante si impegna a rendere ai tirocinanti debita formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 6 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. Del 30.06.2003, n. 196 2Codice in materia di protezione dei dati personali" si dichiara che i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza e4d utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali

Articolo 7 – FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Parma in via esclusiva.

Articolo 8 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 9 - DURATA

La presente convenzione ha durata di 1 anno dalla data della sua stipula

Busseto, 31 agosto 2017

Soggetto promotore: **Insieme a R.L.**
Cooperativa Sociale **Insieme**
43011 BUSSETO (PR)
Cod. Fisc. e P. IVA 02456330345

Soggetto ospitante
Comune di Reggio Emilia

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
(Dott.ssa *Batistina Giubbani*)

